



Direzione II – Ricerca e Terza Missione
Divisione II – Ricerca Internazionale e Visiting

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 382 artt. 63, 65 e 66, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168 art. 6 c. 4;

VISTA la Legge 19 ottobre 1999 n. 370 art. 4, co. 5;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 9;

VISTO l'art. 24, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165,

VISTO il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023 n.74;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1299 del 27 settembre 2023;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con D.R. n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento sui programmi di ricerca dell'Unione Europea e internazionali, emanato con D.R. n. 3933 del 9.12.2009 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 8 del 10.01.2017;

VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, emanato con D.R. n. 32 dell'11.01.2018

VISTO il Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca, emanato con D.R. n.1034 del 19.05.2024 e ss.mm.ii.

VISTO il parere favorevole reso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2025;

VISTA la delibera con cui il Senato Accademico ha approvato, in data 12 maggio 2025, il Regolamento sui programmi di ricerca dell'Unione Europea e internazionali dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

DECRETA

È emanato il Regolamento sui programmi di ricerca dell'Unione Europea e internazionali dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Il Rettore

Prof. Nathan Levaldi Ghiron

Regolamento sui programmi di ricerca dell'Unione Europea e internazionali

Articolo 1 - Partecipazione ai progetti europei e internazionali

1. L'Ateneo stipula contratti per l'esecuzione di progetti finanziati da fondi europei e internazionali (d'ora in poi "progetti") ai quali partecipa per il tramite dei propri dipartimenti e centri di spesa.
2. I progetti europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono individuati in un apposito elenco specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare.
3. I dipartimenti e i centri di spesa svolgono le attività connesse alle fasi progettuale, negoziale e gestionale dei progetti, nel rispetto di quanto previsto negli stessi programmi di ricerca e della normativa europea, nazionale e di Ateneo.

Articolo 2 - Funzioni dell'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca

1. Salvi i casi diversamente disciplinati da specifici provvedimenti, l'Ufficio competente in materia progetti europei e internazionali (d'ora in poi, Ufficio competente) provvede a:
 - a) gestire i rapporti con gli enti finanziatori;
 - b) predisporre i contratti con gli enti finanziatori, da sottoporre alla firma del Rettore;
 - c) fornire assistenza tecnica relativa ai progetti e comunicare le istruzioni amministrative e contabili per la partecipazione ai programmi di ricerca, con particolare riferimento alle regole di rendicontazione e contabilizzazione;
 - d) assicurare la formazione professionale, anche in presenza, del personale relativamente alla partecipazione ai programmi di ricerca;
 - e) gestire la banca dati dei progetti dell'Unione Europea e internazionali;
 - f) fornire assistenza ai dipartimenti e ai centri di spesa in caso di compensazioni operate sui finanziamenti erogati dagli enti finanziatori;
 - g) supportare i dipartimenti e i centri di spesa in caso di audit contabile sui progetti finanziati.
2. Su richiesta del responsabile del progetto, l'Ufficio competente può attivare specifiche azioni a supporto dell'attività di ricerca, provvedendo a:
 - a) fornire assistenza tecnica per la costruzione del budget di progetto;
 - b) supportare il gruppo di progetto nella fase di negoziazione con gli Enti Finanziatori;

- c) operare a supporto della gestione del progetto, in funzione di project office, per la raccolta della documentazione necessaria alla stesura dei rapporti intermedi e finali;
- d) monitorare le opportunità di finanziamento per garantire continuità alla linea di ricerca;
- e) avviare contatti e attività di scouting per identificare nuove opportunità di collaborazioni scientifiche.

Articolo 3 - Compiti del Principal Investigator - responsabile del progetto, dei dipartimenti e dei centri di spesa

1. Il Principal Investigator (d'ora in poi PI):

- a) predisporre la proposta di progetto, nel rispetto delle regole dell'Ente Finanziatore;
- b) individua i professori, i ricercatori e, d'intesa con il Direttore del Dipartimento o Centro, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, coinvolti nel progetto;
- c) propone l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale coinvolto;
- d) predisporre la rendicontazione finanziaria periodica e finale nel rispetto delle scadenze di presentazione di tutti i report previsti per il progetto, con il supporto del Dipartimento o Centro e dell'Ufficio competente come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

2. I dipartimenti e i centri di spesa, in base alle indicazioni del PI, predispongono, eseguono e gestiscono in via esclusiva i progetti nell'ambito dei programmi di ricerca. La predisposizione consiste nell'ideazione delle attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto e delle relative proposte o offerte. L'esecuzione consiste nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con gli enti finanziatori. La gestione consiste nel compimento di tutti gli atti necessari per regolare gli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi al progetto e nella contabilizzazione, documentazione e rendicontazione.

3. In particolare, i dipartimenti e i centri di spesa:

- a) approvano la proposta di progetto presentata dal PI;
- b) mettono a disposizione del PI la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese, secondo le regole dei programmi di ricerca, della normativa nazionale e dei regolamenti interni, fermo restando la responsabilità del PI, in merito alla ammissibilità e congruenza delle spese sostenute con le attività di progetto;
- c) approvano la proposta del PI di attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale coinvolto nel progetto di ricerca;
- d) a seguito dell'approvazione finale da parte dell'ente finanziatore finale, quantificano i proventi derivanti da progetto, secondo le norme della contabilità economico-patrimoniale.

4. Possono presentare il progetto:

- a) i dipendenti a tempo indeterminato o determinato dell'Ateneo;
- b) i soggetti collegati a vario titolo all'Ateneo, per incarico o contratto;
- c) i soggetti preventivamente indicati dal dipartimento o dal centro ospitante.

5. Relativamente alla rendicontazione, il personale coinvolto a vario titolo nel progetto deve predisporre, per il calcolo del relativo costo, i “diari delle attività” (time-sheet integrati) secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione Generale.

6. In caso di progetti finanziati dalla Unione Europea, la sottoscrizione dei rendiconti finanziari è effettuata elettronicamente dal Direttore del dipartimento o del centro, che agisce in qualità di Financial Signatory, utilizzando il portale ufficiale del Servizio di autenticazione della Commissione dell'Unione Europea (ECAS).

7. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 6, la sottoscrizione è apposta secondo le regole del relativo programma di finanziamento.

Articolo 4 - Gestione finanziaria

1. Il finanziamento di progetti, che prevedano costi indiretti e/o rimborso dei costi relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, è soggetto a una trattenuta destinata al bilancio di Ateneo pari al cinque per cento del totale incassato, così ripartita:

- a) quattro per cento destinato alle spese generali di Ateneo sono destinate nella misura del 100% al fondo per il salario accessorio del personale T.A.B.;
- b) uno per cento su un apposito capitolo di norma destinato al personale di ruolo assegnato all'Ufficio competente e comunque destinato al miglioramento della funzionalità dello stesso.

2. Le ritenute da parte dell'Amministrazione vengono effettuate a seguito di ogni singolo incasso.

3. L'Ufficio competente provvede alla quantificazione delle somme di cui al comma 1 da ritenere a carico di ogni progetto, dandone comunicazione alla Ragioneria e al dipartimento o al centro di spesa interessato.

4 Su motivata richiesta del Responsabile Scientifico, a salvaguardia della sostenibilità del progetto, le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo il Consiglio di Amministrazione può deliberarne l'applicazione sul totale finanziato al netto dei costi stipendiali per il personale, tale misura si applica anche alle ritenute operate dai Dipartimenti o Centri.

5. La percentuale del contributo destinato al bilancio di Ateneo è determinata dal Consiglio di amministrazione con cadenza triennale. L'eventuale rideterminazione non si applica ai progetti terminati o in corso di esecuzione

Articolo 6 - Compensi aggiuntivi

1. Coerentemente a quanto previsto nel contratto di finanziamento o in atti simili o collegati, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento, è possibile attribuire compensi aggiuntivi al personale di Ateneo direttamente coinvolto nei progetti, sulla base dei seguenti criteri:

- impegno individuale dedicato al progetto;
- grado di responsabilità;
- inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo;
- numero di partner afferenti al progetto;
- dimensione finanziaria del progetto per la parte di competenza dell'Ateneo;
- complessità e strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Università.

2. I compensi aggiuntivi di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come quantificati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), possono essere erogati, limitatamente al periodo di svolgimento del progetto, a valere sul rimborso dei costi assegnati con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetti a puntuale rendicontazione, nel limite del settanta per cento di quanto incassato a seguito della approvazione da parte dell'ente finanziatore della relativa rendicontazione periodica.

3. Parte delle restanti somme, accantonate a seguito delle rendicontazioni, finanziarie o scientifiche, periodiche, possono essere erogate in forma di compensi incentivanti o premialità solo dopo l'approvazione da parte dell'ente finanziatore della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. I compensi aggiuntivi possono essere erogati:

- a) nel limite massimo complessivo del 30 per cento del trattamento economico individuale relativo all'anno solare di riferimento, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca;
- b) nel limite di euro 240.000 annui lordi di cui all'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni;
- c) in assenza di cause ostative non imputabili all'Ateneo.

5. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 4 è svolto dall'Ufficio Stipendi nell'anno successivo a quello del pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale, secondo la normativa vigente, delle somme eccedenti il limite stesso e di qualunque altra somma non dovuta.

Articolo 7 - Pagamento dei compensi aggiuntivi

1. I compensi aggiuntivi sono erogati dall'Amministrazione a seguito dell'invio alla Ragioneria e all'Ufficio Stipendi, nonché all'Ufficio competente, di un prospetto riepilogativo contenente i seguenti elementi:

- a) riferimenti contrattuali (numero di contratto con l'ente finanziatore del progetto, titolo e acronimo del progetto, durata del progetto);
- b) importo del finanziamento ricevuto a seguito dell'approvazione della rendicontazione periodica;
- c) elenco del personale che ha partecipato al progetto, con allegati il relativo diario delle attività (time sheet) e la illustrazione dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati;
- d) dichiarazione dei beneficiari in merito ad eventuali somme percepite nello stesso periodo a carico di altri progetti europei o internazionali, ai sensi dell'art. 7, comma 4;
- e) ripartizione dei compensi aggiuntivi, da intendersi al lordo di tutti gli oneri, quale che sia la loro natura, a carico del dipendente e dell'Ateneo.

2. Il prospetto riepilogativo è predisposto dal PI ed è approvato dal competente organo collegiale.

3. Prima di presentare la richiesta di pagamento, il PI deve comunque accertare il corretto svolgimento delle attività previste, in accordo con le clausole contrattuali e le regole finanziarie di rendicontazione del progetto.

Art. 8 - Compensi incentivanti e premialità

1. Dopo l'accettazione da parte dell'ente finanziatore della rendicontazione finale, il dipartimento o il centro di ricerca, al fine di corrispondere compensi incentivanti o premialità, può destinare al fondo per la premialità di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010 una somma non superiore al cinquanta per cento dei costi rendicontati del personale dipendente a tempo indeterminato o dei proventi di cui all'art. 3, comma 3, lett. d), comunque nel limite del cinquanta per cento dell'impegno giornaliero dedicato al progetto, sulla base di autodichiarazioni firmate dagli interessati nel caso di progetto non soggetto a rendicontazione contabile.

2. Nel medesimo fondo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010 confluiscono anche le eventuali somme che l'ateneo può erogare ai sensi dell'art. 24, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001.

Articolo 9 - Quantificazione forfettaria del tempo produttivo annuo

1. Per i progetti internazionali l'Ateneo adotta, come parametro di quantificazione forfettaria, un tempo produttivo annuo pari a 1.720 ore (FTE-Full Time Equivalent) per 215 giorni lavorativi. Il riferimento principale è l'Annotated Model Grant Agreement (General MGA) della Commissione Europea. Tale parametro resta valido in tutti i progetti ove non sia esplicitamente indicato un parametro differente nei relativi bandi o programmi di lavoro.

2. Il criterio si applica ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi, nonché ai soggetti titolari di tipologie di contratti ammissibili nell'ambito dei programmi della Commissione.

Articolo 10 - Responsabilità e sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di progetti di ricerca e/o delle clausole dei relativi contratti, il rimborso delle somme eventualmente richieste dagli enti finanziatori e il pagamento di eventuali sanzioni sono a carico del dipartimento o del centro di spesa che gestisce il progetto. Le responsabilità di ordine amministrativo, civile e contabile, anche per quanto attiene al PI, sono regolate dalla normativa nazionale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'ente finanziatore applichi una compensazione finanziaria a carico di altri programmi di ricerca, il dipartimento o il centro di spesa deve indicare i fondi sui quali imputare il rimborso; in tal caso, l'Amministrazione provvede ad assegnare le relative somme alla struttura al dipartimento o al centro che ha subito la decurtazione. In mancanza dell'indicazione da parte del dipartimento o del centro, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Amministrazione provvede d'ufficio.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale e industriale

1. La titolarità dei diritti sui risultati derivanti dall'esecuzione del progetto appartiene all'Ateneo e agli altri soggetti partecipanti, secondo quanto previsto dalla disciplina giuridica del programma, nonché dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e interna dell'Ateneo.

2. I dipartimenti e i centri di spesa devono tutelare gli interessi dell'Ateneo legati alla proprietà intellettuale, nel rispetto delle regole interne in materia.

3. La tutela si realizza con la pubblicazione, la segretezza o la riservatezza, la brevettazione e con tutte le forme, di volta in volta ritenute più opportune, compatibilmente con la disciplina giuridica del programma. Tale materia è regolata nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea e internazionali mediante la stipula di contratti collegati (e.g. consortium agreement).

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

Ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento sui Programmi di ricerca dell'Unione Europea e internazionali emanato con D.R. n. 3933 del 09/12/2009 e successive modificazioni.